CAMERA DEI DEPUTATI N. **3040**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disposizioni per la realizzazione e la riqualificazione dei parchi pubblici secondo criteri di accessibilità universale, inclusione sociale, adattamento ai cambiamenti climatici e tutela della salute

Presentata il 22 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rafforzare le politiche di inclusione sociale, tutela della salute pubblica e adattamento ai cambiamenti climatici attraverso una nuova concezione dei parchi pubblici e delle aree di gioco quali infrastrutture verdi multifunzionali capaci di garantire il diritto al gioco, alla socializzazione e al benessere di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai bambini, alle persone con disabilità, agli anziani e agli altri soggetti vulnerabili. Il diritto al gioco costituisce un diritto fondamentale dell'infanzia, riconosciuto dall'articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché dall'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che impone agli Stati di garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alle attività ricreative, sportive e del tempo libero. Negli ultimi anni il legislatore ha giustamente posto crescente attenzione alla realizzazione di parchi giochi inclusivi, privi di barriere architettoniche e che consentano la piena fruizione degli spazi pubblici da parte di tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, sensoriali o cognitive. Tale percorso deve oggi essere ulteriormente rafforzato alla luce degli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. Le città italiane sono infatti interessate da un progressivo aumento delle temperature medie, da una maggiore frequenza delle ondate di calore e da fenomeni meteorologici estremi che incidono direttamente sulla salute della popolazione e sulla vivibilità degli spazi urbani. Secondo le più recenti evidenze scientifiche, i

bambini, le persone con disabilità, gli anziani, le donne in gravidanza e le persone affette da patologie croniche rappresentano le categorie maggiormente esposte agli effetti delle elevate temperature, con un aumento del rischio di disidratazione, sollecitazione termica e altre complicanze sanitarie. In tale contesto i parchi urbani assumono una funzione che va ben oltre quella meramente ricreativa. Essi rappresentano vere e proprie infrastrutture ambientali capaci di mitigare il calore urbano, migliorare la qualità dell'aria, favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche, incrementare la biodiversità e contribuire all'adattamento dei territori ai cambiamenti climatici. Le strategie europee sull'adattamento climatico, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il *Green Deal* europeo e la Strategia europea per la biodiversità per il 2030 individuano nelle infrastrutture verdi e blu alcuni fra gli strumenti più efficaci per aumentare la resilienza delle città, migliorare il benessere delle comunità e ridurre gli impatti delle temperature estreme. Anche la recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che ha introdotto la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i princìpi fondamentali del nostro ordinamento, impone alle istituzioni di orientare le proprie politiche verso modelli di sviluppo maggiormente sostenibili e resilienti. La presente proposta di legge intende pertanto integrare le iniziative legislative già volte alla promozione dei parchi inclusivi introducendo il concetto di « parco pubblico inclusivo e climaticamente resiliente », quale spazio progettato non soltanto al fine di eliminare le barriere architettoniche, ma anche per garantire condizioni di *comfort* climatico e sicurezza durante i periodi caratterizzati da elevate temperature. A tal fine, la proposta promuove l'impiego delle *nature based solutions*, privilegiando, nella progettazione e nella riqualificazione dei parchi pubblici, interventi sostenibili e facilmente realizzabili, quali la piantumazione di alberature autoctone, la realizzazione di aree ombreggiate, l'utilizzo di pavimentazioni drenanti e a ridotto assorbimento termico, il recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione del verde, la valorizzazione della biodiversità urbana e l'incremento delle superfici permeabili. Particolare rilievo assume l'introduzione dei percorsi verdi e blu inclusivi, intesi quali collegamenti tra alberature, aree ombreggiate, punti di distribuzione di acqua potabile, sedili, servizi igienici accessibili e altri elementi naturali e infrastrutturali capaci di garantire una fruizione sicura degli spazi pubblici anche durante le ondate di calore. La proposta introduce inoltre il concetto di rifugio climatico diffuso, superando l'idea del rifugio climatico quale singolo edificio climatizzato e valorizzando invece la funzione dell'intero parco urbano quale rete di spazi naturali capaci di offrire protezione dal calore attraverso il verde, l'acqua e una progettazione bioclimatica.

Si tratta di interventi che, nella maggior parte dei casi, possono essere realizzati nell'ambito della normale attività di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico, senza determinare significativi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e favorendo, al contrario, un utilizzo più efficiente delle risorse naturali. La proposta attribuisce inoltre particolare importanza alla gestione sostenibile della risorsa idrica, promuovendo l'impiego di sistemi di recupero delle acque meteoriche, di specie vegetali autoctone e resistenti alla siccità e di tecniche di irrigazione ad elevata efficienza, in coerenza con i princìpi dell'economia circolare e dell'uso sostenibile delle risorse naturali. Infine, viene previsto che il monitoraggio dei parchi pubblici e delle aree di gioco non riguardi esclusivamente l'accessibilità, ma anche il livello di resilienza climatica, consentendo alle amministrazioni pubbliche di programmare gli interventi di riqualificazione secondo criteri di sostenibilità ambientale, tutela della salute e inclusione sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32 e 117 della Costituzione, dell'articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, promuove la progettazione, la realizzazione e la riqualificazione dei parchi pubblici e delle aree di gioco secondo criteri di accessibilità universale, inclusione sociale, adattamento ai cambiamenti climatici e tutela della salute.

2. La Repubblica riconosce i parchi pubblici e le aree di gioco quali infrastrutture verdi e blu di interesse pubblico, destinate a favorire il benessere delle persone, la socializzazione, la tutela della biodiversità urbana, la mitigazione delle isole di calore e la resilienza climatica dei territori.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « parco pubblico inclusivo e climaticamente resiliente »: lo spazio pubblico destinato alle attività ludiche, ricreative e sportive progettato secondo i princìpi della progettazione universale e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, in modo da garantire la piena fruibilità da parte di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai bambini, alle persone con disabilità, agli anziani e agli altri soggetti vulnerabili;

b) « percorsi verdi e blu inclusivi »: i percorsi interni ai parchi pubblici privi di barriere architettoniche che collegano aree om-

breggiate, alberature, fontanelle di acqua potabile, sedili, servizi accessibili e altri elementi naturali o infrastrutturali idonei a migliorare il *comfort* climatico e la sicurezza degli utenti;

c) « rifugio climatico diffuso »: l'insieme degli elementi naturali, vegetazionali e infrastrutturali presenti nei parchi pubblici che, attraverso ombreggiamento, ventilazione naturale, disponibilità di acqua potabile e aree di sosta, contribuiscono a ridurre gli effetti delle ondate di calore.

Art. 3.

(Criteri per la progettazione, la realizzazione e la riqualificazione dei parchi pubblici e delle aree di gioco)

1. Nella progettazione e realizzazione dei parchi pubblici inclusivi e climaticamente resilienti e delle aree di gioco nonché nella riqualificazione dei parchi pubblici e delle aree di gioco già esistenti, le amministrazioni competenti favoriscono, compatibilmente con le caratteristiche dei luoghi e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'adozione di soluzioni progettuali volte ad incrementarne l'accessibilità, l'inclusività e la resilienza climatica.

2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 promuovono, ove tecnicamente possibile:

a) la realizzazione di percorsi verdi e blu inclusivi;

b) la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone, resilienti ai cambiamenti climatici e caratterizzate da ridotto fabbisogno idrico;

c) la realizzazione di aree ombreggiate mediante alberature, pergolati vegetali o altre soluzioni basate sull'impiego di elementi naturali;

d) l'installazione di fontanelle di acqua potabile accessibili anche alle persone con disabilità;

e) l'utilizzo di pavimentazioni drenanti o a ridotto assorbimento termico;

f) l'introduzione di sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche destinati all'irrigazione del verde pubblico;

g) il ricorso a interventi finalizzati alla tutela e all'incremento della biodiversità urbana;

h) il ricorso a soluzioni progettuali idonee a favorire la ventilazione naturale, la creazione di rifugi climatici diffusi e la permanenza in sicurezza delle persone durante le ondate di calore.

3. Gli interventi di cui al presente articolo privilegiano l'impiego di soluzioni basate sulla natura e di infrastrutture verdi e blu, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed unionali di adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 4.

(Linee guida nazionali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida nazionali per la progettazione, la realizzazione e la riqualificazione dei parchi pubblici e delle aree di gioco.

2. Le linee guida individuano, in particolare:

a) criteri di progettazione universale;

b) misure per la tutela delle persone vulnerabili durante le ondate di calore;

c) criteri per la realizzazione dei percorsi verdi e blu inclusivi;

d) indirizzi per la gestione sostenibile della risorsa idrica;

e) criteri per la selezione delle specie vegetali maggiormente idonee all'adattamento climatico;

f) buone pratiche per la mitigazione delle isole di calore urbane e la realizzazione di rifugi climatici diffusi.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. I comuni, nell'ambito delle attività di pianificazione, gestione e manutenzione dei parchi pubblici e delle aree di gioco nel proprio territorio, provvedono al monitoraggio delle condizioni di accessibilità, inclusione e resilienza climatica degli stessi.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, i medesimi comuni provvedono a verificare, in particolare:

a) le condizioni di accessibilità;

b) la presenza di aree ombreggiate;

c) la disponibilità di fontanelle di acqua potabile;

d) la continuità dei percorsi verdi e blu inclusivi;

e) lo stato di conservazione del patrimonio arboreo;

f) l'efficienza delle misure adottate per mitigare gli effetti delle ondate di calore.

3. I comuni possono integrare le attività di monitoraggio con gli strumenti di pianificazione comunale relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla protezione civile, alla salute pubblica e al verde urbano.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0208490